
Blocco della scala mobile sulle pensioni per gli anni 2012 e 2013

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Commento

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso è stato pubblicato il [decreto legge n.65/2015](#) che, all'articolo 1, dà, secondo il Governo, concreta attuazione al contenuto della Sentenza della Corte Costituzione n.70/2015 con la quale, come ormai sanno anche le pietre, il "giudice delle leggi" ha cancellato dal nostro ordinamento le disposizioni in materia di blocco della perequazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo contenute nel comma 25 dell'articolo 24 della Legge 214/2011.

Dopo le anticipazioni fornite dallo stesso Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa del 19 maggio, erano molti coloro che si chiedevano quale fosse il meccanismo di ricalcolo delle pensioni che potesse portare ad erogare il "Bonus Poletti" (così lo ha chiamato Renzi) nelle misure annunciate.

L'arcano è ora svelato e una lettura attenta del decreto legge consente di capire quali siano le decisioni adottate per adeguarsi alla pronuncia della Corte.

In primo luogo il Governo, prendendo spunto dalla "cancellazione" dal nostro ordinamento del citato comma 25 lo sostituisce con una nuova formulazione, nella quale il blocco della perequazione compare solo per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.

Ecco a confronto il testo del comma 25 dell'articolo 24, prima e dopo la "cura"

La versione "cancellata"	La nuova versione
<p>«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»"</p>	<p>"25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

Con questa nuova formulazione del comma 25, il Governo anticipa al 2012 il nuovo meccanismo di rivalutazione già introdotto, a partire dal 1° gennaio del 2014, dalla Legge di Stabilità prevista per quell'anno. Come si ricorderà, infatti, dal 2014 l'indice di rivalutazione non è più applicato per "fasce d'importo" ma va determinato, in una percentuale via via decrescente, sull'intero importo della pensione.

In concreto il decreto stabilisce che per il 2012 e il 2013, mentre per le pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo l'indice va applicato per intero senza riduzioni, per quelle di importo superiori a 3 volte il minimo l'indice si contrae al 40 per cento; per quelle di importo superiori a 4 volte il minimo l'indice scende al 20 per cento; per quelle di importo superiore a 5 volte il minimo l'indice si riduce al 10 per cento mentre per quelle superiori a 6 volte il "minimo" l'indice si azzerava.

Facciamo un esempio, non prima di aver ricordate che per il 2012 e il 2013 l'indice ISTAT "pieno" era rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, e prendiamo il caso di 4 pensioni, la prima pari a 1.500 euro mensili lordi, la seconda pari a 2.000 euro, la terza pari a 2.700 euro e l'ultima pari a 3.500 euro mensili.

Con questo meccanismo la prima pensione sale:

- per il 2012 a € 1.516,20 ovvero i 1.500 €. dell'anno precedente incrementati dell'1,08 % (il 40 per cento di 2.7)
- per il 2013 a € 1.534,39 ovvero i 1.516,20 del 2012 (non percepiti) incrementati dell'1,2% (il 40% del 3%)

La seconda pensione, quella di 2.000 euro lordi mensili sale:

- per il 2012 a € 2.010,80 ovvero i 2.000 €. dell'anno precedente incrementati dello 0,54 % (il 20 per cento di 2.7);
- per il 2013 a € 2.022,86 ovvero i 2.010,80 del 2012 (non percepiti) incrementati dello 0,6% (il 20% del 3%);

La terza pensione, quella di 2.700 euro lordi mensili incrementa:

- per il 2012 a € 2.707,29 ovvero i 2.700 €. dell'anno precedente incrementati dello 0,27 % (il 10 per cento di 2.7);
- per il 2013 a € 2.715,41 ovvero i € 2.707,29 del 2012 (non percepiti) incrementati dello 0,3% (il 10% del 3%);

La quarta pensione, infine, quella di 3.500 euro mensili non incrementa di nulla in quanto superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Per il 2014 e il 2015, il provvedimento dispone che, una volta ricalcolato l'importo della pensione così come abbiamo sopra cercato di esporre, esso incrementi per l'anno 2014 e 2015 del 20% dell'indice di rivalutazione, Per il 2016 l'incremento dell'indice sarà pari al 50% dell'indice stesso.

Nella tabella che segue è riportato lo sviluppo degli incrementi della pensione e del totale lordo degli arretrati che verranno corrisposti in unica soluzione con la rata di agosto 2015.

Le somme arretrate sono indicate al lordo dell'IRPEF che, a nostro parere, va assoggettato ad imposizione fiscale con le regole previste dalla tassazione separata.

Tabella ipotesi rimborso

Pensione al 2011	2012	Diff. annua	2013	Diff. annua	2.014	Diff. annua	2015	Diff. annua	Importo Arretrati
€ 1.450,00	€ 1.465,66	€ 203,58	€ 1.483,25	€ 432,22	€ 1.486,51	€ 42,42	€ 1.487,40	€ 6,24	€ 684,47
€ 1.500,00	€ 1.516,20	€ 210,60	€ 1.534,39	€ 447,13	€ 1.537,77	€ 43,88	€ 1.538,69	€ 6,46	€ 708,07
€ 1.550,00	€ 1.566,74	€ 217,62	€ 1.585,54	€ 462,03	€ 1.589,03	€ 45,35	€ 1.589,98	€ 6,67	€ 731,67
€ 1.600,00	€ 1.617,28	€ 224,64	€ 1.636,69	€ 476,94	€ 1.640,29	€ 46,81	€ 1.641,27	€ 6,89	€ 755,27
€ 1.650,00	€ 1.667,82	€ 231,66	€ 1.687,83	€ 491,84	€ 1.691,55	€ 48,27	€ 1.692,56	€ 7,10	€ 778,88
€ 1.700,00	€ 1.718,36	€ 238,68	€ 1.738,98	€ 506,74	€ 1.742,81	€ 49,73	€ 1.743,85	€ 7,32	€ 802,48
€ 1.750,00	€ 1.768,90	€ 245,70	€ 1.790,13	€ 521,65	€ 1.794,07	€ 51,20	€ 1.795,14	€ 7,54	€ 826,08
€ 1.800,00	€ 1.819,44	€ 252,72	€ 1.841,27	€ 536,55	€ 1.845,32	€ 52,66	€ 1.846,43	€ 7,75	€ 849,68
€ 1.850,00	€ 1.869,98	€ 259,74	€ 1.892,42	€ 551,46	€ 1.896,58	€ 54,12	€ 1.897,72	€ 7,97	€ 873,29
€ 1.900,00	€ 1.920,52	€ 266,76	€ 1.943,57	€ 566,36	€ 1.947,84	€ 55,59	€ 1.949,01	€ 8,18	€ 896,89
€ 1.950,00	€ 1.960,53	€ 136,89	€ 1.972,29	€ 289,81	€ 1.976,63	€ 56,41	€ 1.977,82	€ 8,30	€ 491,41
€ 2.000,00	€ 2.010,80	€ 140,40	€ 2.022,86	€ 297,24	€ 2.027,32	€ 57,85	€ 2.028,53	€ 8,51	€ 504,01
€ 2.050,00	€ 2.061,07	€ 143,91	€ 2.073,44	€ 304,67	€ 2.078,00	€ 59,30	€ 2.079,24	€ 8,73	€ 516,61
€ 2.100,00	€ 2.111,34	€ 147,42	€ 2.124,01	€ 312,10	€ 2.128,68	€ 60,75	€ 2.129,96	€ 8,94	€ 529,21
€ 2.150,00	€ 2.161,61	€ 150,93	€ 2.174,58	€ 319,54	€ 2.179,36	€ 62,19	€ 2.180,67	€ 9,15	€ 541,81
€ 2.200,00	€ 2.211,88	€ 154,44	€ 2.225,15	€ 326,97	€ 2.230,05	€ 63,64	€ 2.231,38	€ 9,37	€ 554,41
€ 2.250,00	€ 2.262,15	€ 157,95	€ 2.275,72	€ 334,40	€ 2.280,73	€ 65,09	€ 2.282,10	€ 9,58	€ 567,01
€ 2.300,00	€ 2.312,42	€ 161,46	€ 2.326,29	€ 341,83	€ 2.331,41	€ 66,53	€ 2.332,81	€ 9,79	€ 579,61
€ 2.350,00	€ 2.362,69	€ 164,97	€ 2.376,87	€ 349,26	€ 2.382,10	€ 67,98	€ 2.383,52	€ 10,00	€ 592,21
€ 2.400,00	€ 2.412,96	€ 168,48	€ 2.427,44	€ 356,69	€ 2.432,78	€ 69,42	€ 2.434,24	€ 10,22	€ 604,81
€ 2.450,00	€ 2.456,62	€ 85,99	€ 2.463,98	€ 181,80	€ 2.469,41	€ 70,47	€ 2.470,89	€ 10,37	€ 348,64
€ 2.500,00	€ 2.506,75	€ 87,75	€ 2.514,27	€ 185,51	€ 2.519,80	€ 71,91	€ 2.521,31	€ 10,58	€ 355,75
€ 2.550,00	€ 2.556,89	€ 89,51	€ 2.564,56	€ 189,22	€ 2.570,20	€ 73,35	€ 2.571,74	€ 10,79	€ 362,87
€ 2.600,00	€ 2.607,02	€ 91,26	€ 2.614,84	€ 192,93	€ 2.620,59	€ 74,78	€ 2.622,17	€ 11,01	€ 369,98
€ 2.650,00	€ 2.657,16	€ 93,02	€ 2.665,13	€ 196,64	€ 2.670,99	€ 76,22	€ 2.672,59	€ 11,22	€ 377,10
€ 2.700,00	€ 2.707,29	€ 94,77	€ 2.715,41	€ 200,35	€ 2.721,39	€ 77,66	€ 2.723,02	€ 11,43	€ 384,21
€ 2.750,00	€ 2.757,43	€ 96,53	€ 2.765,70	€ 204,06	€ 2.771,78	€ 79,10	€ 2.773,44	€ 11,64	€ 391,33
€ 2.800,00	€ 2.807,56	€ 98,28	€ 2.815,98	€ 207,77	€ 2.822,18	€ 80,54	€ 2.823,87	€ 11,85	€ 398,45
€ 2.850,00	€ 2.857,70	€ 100,04	€ 2.866,27	€ 211,49	€ 2.872,57	€ 81,98	€ 2.874,30	€ 12,06	€ 405,56
€ 2.900,00	€ 2.900,00	0,00	€ 2.900,00	0,00	€ 2.900,00	0,00	€ 2.900,00	0,00	0,00



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.
 Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "si"